

DISPOSIZIONI PER L'ATTUAZIONE DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE E DISPOSIZIONI TRANSITORIE

R.D. 1368 del 1941
Titolo III - Del processo di cognizione

Art. 123-bis Trasmissione del fascicolo d'ufficio al giudice superiore.

Se l'impugnazione è proposta contro una sentenza non definitiva, non si applicano le disposizioni degli articoli [347](#) ultimo comma e [369](#) ultimo comma del Codice. Tuttavia il giudice dell'impugnazione può, se lo ritiene necessario, richiedere la trasmissione del fascicolo d'ufficio, ovvero ordinare alla parte interessata di produrre copia di determinati atti.